

## FAQ N. 7

**D: Siamo a trasmettere i seguenti quesiti:**

### **QUESITO 1**

Con riferimento alla gara in oggetto, in merito ai requisiti previsti al par. 6.2 lett. B) del Disciplinare di Gara, si chiede cortesemente di volerci fornire i seguenti chiarimenti. Premesso che il requisito relativo all'avvenuto svolgimento dei servizi di architettura e ingegneria si riferisce di norma all'importo dei lavori e non all'importo dei servizi e che i certificati rilasciati dalle stazioni appaltanti non riportano gli importi dei servizi suddivisi in classi e categorie, ma esclusivamente gli importi delle opere suddivise per classi e categorie, né tantomeno i contratti e le fatture, si chiede di confermare che: 1) per ricavare gli importi richiesti, l'operatore economico possa procedere considerando l'incidenza dell'importo opere per le categorie richieste (Lcat) sull'importo totale delle opere (Ltot), per poi moltiplicare la percentuale risultante da tale calcolo per l'importo servizi complessivo (Stot); in sintesi:  $Scat = Stot * Lcat / Ltot$  2) per quanto riguarda la suddivisione negli anni compresi fra il 2015 e il 2024, l'operatore economico possa adottare la stessa scansione temporale delle fatture riferite agli importi contrattuali globali, anche per gli importi di servizio parziali (Scat), calcolati così come proposto al punto precedente.

### **QUESITO 2**

Con riferimento alla gara in oggetto, in merito ai requisiti previsti al par. 6.1 punto 3) del Disciplinare di Gara, si chiede di confermare che nel ruolo di Ingegnere elettrico, possa essere proposto un ingegnere, comunque iscritto all'Albo da almeno 5 anni, con Laurea quinquennale in Ingegneria delle Telecomunicazioni, purché in possesso di conclamata esperienza in progettazione di impianti elettrici.

**R: QUESITO 1**

Premesso che per appalti pubblici il calcolo dei servizi di ingegneria ed architettura è calcolato sulla base delle Tavole Z-1 e Z-2 D.M. 17/06/2016 così come integrate dal d.lgs. 36/23 e pertanto le categorie sono ben identificate, in caso di lavori per privati l'importo relativo alla progettazione deve essere esplicitato e relazionato alla tipologia di lavoro che se affine alle categorie di cui alle tabelle richiamate.

L'O.E. potrà procedere con autodichiarazione che riporti importi dei servizi, importi dei lavori, tipologia dei lavori facendo in modo che quanto dichiarato sia poi riscontrabile attraverso la documentazione a corredo richiesta per la verifica dei requisiti.

### **QUESITO 2**

Con riferimento ai requisiti previsti al par. 6.1 punto 3) del Disciplinare di Gara, si conferma che nel ruolo di Ingegnere elettrico, possa essere proposto un ingegnere, comunque iscritto all'Albo da almeno 5 anni, con Laurea quinquennale in Ingegneria delle Telecomunicazioni, purché in possesso di conclamata esperienza in progettazione di impianti elettrici che si possa desumere dall'esperienza curricolare fornita con autodichiarazione indicante committenti, oggetto della progettazione ed importo.

## FAQ N. 6

**D:** Con riferimento all'obbligo di cui all'articolo 9 del Disciplinare di gara, si evidenzia che ai sensi dell'art. 57, c. 1, del d.lgs. 36/2023, tale tipologia di impegno (relativo alle pari opportunità occupazionali) risulta applicabile esclusivamente agli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, come anche chiarito dall'ANAC nella Nota Illustrativa Bando tipo 1/2023 pubblicata in data 19 luglio 2023 (pag. 22).

**Pertanto, si chiede conferma che tale impegno non trovi applicazione alla presente gara, tenuto conto della natura intellettuale (esplicitamente evidenziata dal Disciplinare stesso, pag. 9) del servizio.**

**R:** Si conferma quanto segnalato: ai sensi dell'art. 57, c. 1, del d.lgs. 36/2023, tale tipologia di impegno (relativo alle pari opportunità occupazionali) risulta applicabile esclusivamente agli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale; Pertanto, tale impegno non trova applicazione nella presente procedura con conseguente inapplicabilità della verifica del requisito specifico in oggetto.

## FAQ N. 5

**D:** Con la presente per richiedere chiarimenti ai seguenti quesiti:

- 1. Chiediamo conferma che l'importo a base d'asta è stato decurtato rispetto all'importo di parcella calcolato sulla base del DM 36/2023. In particolare chiediamo che venga esplicitato il criterio di calcolo di tale decurtazione.**
- 2. A quali lavori impiantistici, tra quelli previsti in progetto, corrispondono le prestazioni relative alla categoria IB.06**

**R:** con riferimento al quesito si specifica:

- Si conferma che l'importo a base d'asta è stato decurtato così come esplicitato al capitolo 3 del disciplinare di gare di cui si riporta estratto in calce, si evidenzia che la quota decurtata a base d'asta e lo sconto massimo ammissibile rispettano ampiamente la quota del 65% di importo fisso previsto all'art. 14 comma 3) del D.lgs 209/04 del 31/12/2024. ".....Gli importi dell'appalto così come definiti rispondono ai requisiti di cui all'art.14 comma 3) del D.lgs. 209/04 del 31/12/2024 che introduce il comma 15bis all'art. 41 del D.lgs. 36/23: "...a) per il 65 per cento dell'importo determinato ai sensi del primo periodo, l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto all'articolo 108, comma5..." Si evidenzia che l'importo dell'appalto non include gli eventuali oneri previdenziali qualora dovuti....."
- Le prestazioni corrispondenti alla categoria IB.06 sono quelle relative alle opere impiantistiche del polo crematorio come esplicitato in tabella 1 all'art. 3 del disciplinare di gara

#### FAQ N. 4

**D:** Si richiedono i seguenti chiarimenti: Con riferimento al punto 6.3 Requisiti di capacità tecnica professionale Lettera B si chiede la conferma:

1. che la dicitura "generato in un Unico progetto" si riferisce ad un progetto per ogni ID Opera. Esempio ( E22 fatturato specifico 175.000 euro - progetto A) (IB.06 fatturato specifico 110.000 euro - progetto B) (IA.04 fatturato specifico 135.000 euro - progetto C)
2. che nell'ottica del rispetto del principio del favor participationis e al fine di soddisfare il requisito, sono eleggibili come servizi analoghi servizi definiti nella tabella Z-1 parte identificazione delle opere per ogni destinazione funzionale / ID Opere. Esempio: IB.06 - Impianti della industria chimica inorganica - Impianti della preparazione e distillazione dei combustibili - Impianti siderurgici - Officine meccaniche e laboratori - Cantieri navali - Fabbriche di cemento, calce, laterizi, vetrerie e ceramiche - Impianti per le industrie della fermentazione, chimico-alimentari e tintorie - Impianti termovalorizzatori e impianti di trattamento dei rifiuti - Impianti della industria chimica organica - Impianti della piccola industria chimica speciale - Impianti di metallurgia (esclusi quelli relativi al ferro) - Impianti per la preparazione ed il trattamento dei minerali per la sistemazione e coltivazione delle cave e miniere
3. che il possesso della categoria IB.07 è ritenuto idoneo per soddisfare il requisito relativo alla categoria IB.06

**R:** In via preliminare si precisa che il riferimento al disciplinare è il punto 6.2 Requisiti di capacità tecnica professionale Lettera B e che per tale punto si conferma:

1. che la dicitura " generato in un Unico progetto" si riferisce ad un progetto per ogni ID Opera. - E22 fatturato specifico 175.000 euro - progetto A - IB.06 fatturato specifico 110.000 euro - progetto B - IA.04 fatturato specifico 135.000 euro - progetto C
2. che nell'ottica del rispetto del principio del favor participationis e al fine di soddisfare il requisito, sono eleggibili come servizi analoghi servizi definiti nella tabella Z-1 parte identificazione delle opere per ogni destinazione funzionale / ID Opere solo ed esclusivamente per le seguenti categorie: tabella Z-1 categorie IB.06 e IB.07. per le altre categorie (E22 e IA.04) non è consentita l'estensione al fine di soddisfare il requisito.

#### FAQ N.3

**D:** In riferimento al punto 6.2 B) del Disciplinare di gara, nell'ottica della maggiore partecipazione possibile, si chiede conferma che:

- il riferimento all'unico PROGETTO sia da riferirsi ad ogni categoria separatamente, ovvero che si possano presentare tre incarichi ognuno dei quali compra interamente l'importo di una data categoria (ad esempio: Incarico 1 con E22>155k€, Incarico 2 con IB.06>110k€, Incarico 3 con IA.04 >135k€).
- la destinazione funzionale delle ID opera E.22, IB.06 e IA.04 non sia necessariamente per identica destinazione funzionale oggetto di gara (poli crematori).
- le prestazioni espletate possano riferirsi a progetto esecutivo e/o direzione lavori.

Chiediamo inoltre che possano ritenersi adeguate -ai fini della comprova dei requisiti- anche le certificazioni di buona esecuzione rilasciate dalle Committenze pubbliche e/o private con evidenza delle ID opere progettate.

R: In riferimento al punto 6.2 B) del Disciplinare di gara, si conferma che:

- il riferimento all'unico PROGETTO sia da riferirsi ad ogni categoria separatamente, ovvero che si possano presentare tre incarichi ognuno dei quali copra interamente l'importo di una data categoria: Incarico 1 con E22>155k€, Incarico 2 con IB.06>110k€, Incarico 3 con IA.04 >135k€

Si conferma inoltre che la destinazione funzionale delle ID opera E.22, IB.06 e IA.04 non è necessariamente per identica destinazione funzionale oggetto di gara (poli crematori). Le prestazioni espletate possono riferirsi a progetto esecutivo e direzione lavori (la ratio è verificare il requisito nella sua interezza includendo opere progettate e realizzate). Si ritiene che le certificazioni di buona esecuzione rilasciate dalle Committenze pubbliche e/o private con evidenza delle ID opere progettate sia una comprova adeguata

## FAQ N.2

**D: In merito al punto 6.1 B, riportato a pagina 12 del disciplinare di gara, siccome non è specificato, confermate che un singolo professionista, se in possesso dei requisiti richiesti, può ricoprire più figure? Inoltre è previsto un numero minimo di professionisti da inserire nel gruppo di lavoro?**

R: In merito al punto 6.1 B, riportato a pagina 12 del disciplinare di gara, si conferma che un singolo professionista, se in possesso dei requisiti richiesti, può ricoprire più figure. Non è previsto un numero minimo di professionisti da inserire nel gruppo di lavoro, si lascia la discrezionalità al concorrente di valutare il numero di professionisti necessari alla corretta esecuzione dell'appalto nei tempi previsti.

## FAQ N.1

**D: In riferimento alla procedura in oggetto si osserva quanto segue:**

Il bando di gara presenta richieste particolari che vanno oltre quelle disciplinate dal Codice dei Contratti. In particolare si segnala che la richiesta di cui alla lettera B) del paragrafo 6.2 – Requisiti di capacità tecnica e professionale, concernente nella dimostrazione di un "Fatturato specifico, almeno in uno degli esercizi dal 2015 al 2024, generato da un unico PROGETTO con committenti pubblici o privati, riferito alla progettazione esecutiva ed alla direzione lavori, non inferiore al valore di ciascuna della specifica categoria (ID) del presente appalto: - E22 / Sistemazione manufatti di rilievo storico soggetti alle belle arti (euro 175.000) - IB.06 / Opere impiantistiche polo crematorio con recupero energetico (euro 110.000) - IA.04 / Realizzazione impianti elettrici e impianti fotovoltaici di potenza superiore a 100kW (euro 135.000)

Per la comprova del requisito, il concorrente allega relativa copia delle fatture quietanziate, CRE relativo all'esecuzione dei lavori redatto/predisposto dal concorrente" appare, a parere dello scrivente, una richiesta che restringe in modo significativo il campo dei partecipanti, in contrasto con il principio della "maggiore partecipazione" stabilita nei principi generali nel codice dei contratti (D.Lgs. 36/2023 artt. 3 e 10 comma 3).

La richiesta avanzata dalla S.A. appare di difficile dimostrazione, in quanto:

- Restringe ed un solo anno dell'intervallo (2015-2024) il possesso del requisito richiesto;
- Le fatture emesse non contengono indicazioni in relazione alla categoria del servizio svolto ma al solo oggetto del servizio che ricomprende tutte la attività svolte per conto del committente;

Di conseguenza, anche essendo in possesso del requisito del fatturato richiesto, è impossibile legarlo alle categorie d'opera richieste.

**Si evidenzia inoltre, che la norma che disciplina i requisiti da richiedere ai concorrenti è contenuta nell'allegato II art. 40 comma 1 bis, la quale dispone che il fatturato richiesto sia riferito ai migliori tre anni dell'ultimo quinquennio e non può superare quello posto a base di gara, come correttamente richiesto al punto 6.3 del disciplinare di gara. Di conseguenza, ampliare al decennio 2015-2024 la richiesta di possesso di un ulteriore fatturato specifico di 420.000 euro, conseguito in un solo anno dell'intervallo indicato, appare in contrasto con la citata norma, ma soprattutto è lesivo del principio del favor participationis.**

**Sulla scorta di quanto esposto, si chiede a Codesta Stazione appaltante di voler espungere totalmente il punto B) del paragrafo 6.2 del disciplinare di gara, in quanto eccedente i requisiti massimi richiedibili in ordine al fatturato. Qualora Codesta Stazione appaltante ritenesse di non aderire a detta richiesta, vi invitiamo a formulare istanza congiunta all'ANAC ai sensi dell'art.220 del D. Lgs. 36/2023 per l'emissione del relativo parere. Se si ritenesse di non aderire alla richiesta congiunta di parere di precontenzioso procederemo unilateralmente alla proposizione dell'istanza.**

**R:** Presa visione dei quesiti, si evidenzia che:

- 1.a) per gli appalti affidati da committenti pubblici: unitamente alle fatture sono richiesti i CRE; in entrambe le tipologie di documenti deve obbligatoriamente figurare il CIG, in ossequio a quanto disposto dall'art. 3 della legge 136/2010, e tramite tale elemento di congiunzione si procederà ad accertare che le fatture afferiscano ai servizi oggetto del presente appalto;
- 1.b) per gli appalti affidati da committenti privati: ai fini dell'ammissibilità delle fatture, il contratto costituente la pezza giustificativa della fattura prodotta deve riportare esplicitamente la tipologia di servizio d'ingegneria svolto;
- 2) i fatturati specifici richiesti dal punto 6.2.B del disciplinare possono essere stati maturati in anni diversi per ciascuna categoria (E22, IB.06 e IA.04);
- 3) l'interpretazione del disposto dell'art. 10, comma 3, del d.lgs. 36/2023 contenuta nei quesiti si palesa diametralmente opposta a quello che è il senso effettivo della norma: l'ampliamento temporale rispetto al triennio di cui all'art. 100, comma 11, consente, contrariamente a quanto asseritamente ritenuto nei quesiti, una più ampia partecipazione, poiché permette agli operatori economici di far valere fatturati specifici maturati anche anteriormente al triennio stesso. Tanto precisato, si ritiene di non accogliere la richiesta di espunzione del punto B) del paragrafo 6.2".